

4

formulata con esclusivo riferimento all' "illegittimo rifiuto di presentarsi
innanzi al dr. _____ per la consegna delle buste contenenti
gli assegni e la quietanza", consegna che, anche se _____ si fosse
presentato, non sarebbe potuta avvenire nei termini voluti dal
Considerato che quest'ultimo ha voluto limitare l'oggetto del contendere al
diritto alla consegna della busta contenente gli assegni e che su questo punto
è soccombente, non può venire considerata neppure ai fini del regolamento
delle spese di lite la condotta tenuta dal _____ sicché le spese di entrambi i
resistenti (che, in attesa della emanazione del decreto previsto dall'art. 9
comma 2 del d.l. 24.1.2012 n. 1, si liquidano come in dispositivo sulla base
delle abrogate tariffe forensi, integranti un uso normativo) vanno poste a
carico del ricorrente.

p. q. m.

letto l'art. 702 ter comma 5 c.p.c.

- 1) Respinge le domande proposte da _____ nei confronti di _____
e _____ con ricorso depositato in data 31
gennaio 2011;
- 2) Accerta e dichiara che _____ non ha diritto di ottenere la
consegna della busta contenente due assegni affidata da _____ a
e _____ per l'effetto.
- 3) Dispone che _____ previa apertura del plico che le
contiene, restituisca a _____ la busta dallo stesso affidatagli in
deposito fiduciario ed a _____ la busta da questi affidatagli in
deposito fiduciario;
- 4) Condanna _____ a rifondere a _____ le spese di
lite, liquidate in € 29,13 per esborsi, € 2.982,00 per diritti, € 4.000,00 per
onorari, oltre a € 872,75, pari al 12,5 % dei diritti e degli onorari, a titolo di
rimborso forfettario delle spese generali, ed oltre all'I.V.A. ed al contributo
alla C.N.P.A.
- 5) Condanna _____ a rifondere a _____ le spese di lite,
liquidate in € 2,66 per esborsi, € 1.187,00 per diritti, € 5.000,00 per onorari,
oltre a € 773,38, pari al 12,5 % dei diritti e degli onorari, a titolo di rimborso
forfettario delle spese generali, ed oltre all'I.V.A. ed al contributo alla
C.N.P.A.

Ordinanza provvisoriamente esecutiva ex lege.

Manda alla Cancelleria di comunicare la presente ordinanza ai procuratori
delle parti.

Udine, 27 gennaio 2012.

Il Giudice

- F.to dott. Francesco Venier -

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE

Udine, il 27 GEN. 2012

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Loretta Laciuzzi

